



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Giuseppe Tedesco	Consigliere Rel.
Vincenzo Picaro	Consigliere
Andrea Penta	Consigliere
Cristina Amato	Consigliere

Oggetto:

SUCCESSIONI

CC.28/04/
2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27838/2020 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████ unitamente agli avvocati ██████████

██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ ██████████ rappresentate e difese dagli
avvocati ██████████

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1292/2020
depositata il 14/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026
dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'atto di divisione del 12 maggio
1914, con il quale i fratelli ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████



■ disciplinavano il regime di una cappella mortuaria sita nel cimitero di ■, rimasta in comunione tra gli stessi.

In particolare, veniva stabilito con la clausola n. 13 che: «*il diritto di sepoltura spetterà a tutte le persone di loro famiglia che portino per legge il cognome ■*»; si prevedeva altresì una limitata estensione in favore delle «*discendenti immediate degli attuali comproprietari*», che, pur avendo acquisito altro cognome per matrimonio, avessero manifestato la volontà di esservi sepolte; si disponevano inoltre l'indivisibilità della cappella e il divieto di rimozione delle salme.

Secondo la ricostruzione operata nel ricorso, nel tempo, la disciplina stabilita con l'atto sopra indicato del 1914 - che avrebbe comportato la trasmissione del diritto di sepoltura ai soli discendenti in linea maschile, con esclusione dei discendenti in linea femminile e, più in generale, di coloro che non conservassero il cognome ■ - era stata disattesa nella prassi familiare, essendo stata consentita la sepoltura nella cappella a tutti i discendenti dei fondatori, senza distinzione di sesso o linea di discendenza, con il consenso degli eredi.

Tale evoluzione fu infine formalizzata nelle deliberazioni della "Comunione Ereditaria ■ del 15 dicembre 2008 e nelle successive degli anni 2012 e 2013, con cui veniva approvato un regolamento che riconosceva il diritto di sepoltura a tutti i discendenti in linea retta, uomini e donne, e anche ai coniugi.

2. In seguito a tali deliberazioni, ■ e ■ convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena gli altri eredi della famiglia ■ tra cui l'attuale ricorrente ■ chiedendo dichiararsi che ■ coniuge del dott.



■■■■■ ■■■■■ era la sola titolare di ogni di ogni diritto sulla ■■■■■ ■■■■■ e ciò in applicazione della clausola n. 13 di cui sopra; chiedevano inoltre dichiararsi la nullità delle deliberazioni della comunione ereditaria, in quanto adottate da soggetti non legittimati.

In particolare, con riferimento alle deliberazioni, le allora attrici (odierne controricorrenti) esponevano che, nel dicembre 2008, quando era ancora in vita ■■■■■ ■■■■■ alcuni membri della famiglia promossero un'iniziativa, da realizzarsi tramite un mandato congiunto a uno o più legali, volta alla predisposizione di un nuovo regolamento della cappella gentilizia, idoneo a disciplinare il diritto di sepoltura anche per il periodo successivo all'estinzione degli originari aventi diritto. Tale iniziativa non ebbe seguito, non essendo stato conferito alcun mandato congiunto a legali.

In particolare, ■■■■■ ■■■■■ manifestava espressamente la volontà di attenersi alle disposizioni dell'atto del 1914, ribadendo che il diritto di sepoltura spettava ai soggetti ivi indicati e opponendosi a modifiche non condivise.

Dopo il decesso di ■■■■■ ■■■■■ si teneva una riunione in data 20 novembre 2012, alla quale partecipava, tra gli altri, ■■■■■ nel corso della quale veniva conferito incarico di predisporre un nuovo regolamento della comunione ereditaria.

Successivamente, nella riunione del 27 giugno 2013, alcuni partecipanti approvavano un nuovo regolamento destinato a disciplinare la gestione della comunione; ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ però, manifestava il proprio dissenso, rivendicando l'esclusiva titolarità del diritto di sepoltura sulla base della disciplina originaria del 1914 e contestando la legittimità delle deliberazioni assunte in assenza del consenso unanime degli aventi diritto.



Pertanto, le attrici deducevano che, in forza della disciplina originaria, il diritto di sepoltura si era trasmesso in linea maschile sino a ■■■■■ ■■■■■ e, quindi, alle stesse quali sue aventi causa, con conseguente esclusione di tutti gli altri discendenti.

Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che il sepolcro aveva natura ereditaria, per cui il diritto di sepoltura spettava a tutti i discendenti, uomini e donne; eccepivano l'invalidità sopravvenuta della clausola dell'atto di fondazione per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e, comunque, il suo superamento per effetto della prassi applicativa e del comportamento concludente degli eredi protrattosi nel tempo.

Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 463/2016, accoglieva la domanda proposta da ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ e ■■■■■ ■■■■■ dichiarava la prima unica e legittima titolare del diritto di sepoltura e, per l'effetto, dichiarava la nullità del regolamento approvato nel 2013 senza il consenso della avente diritto.

Il Tribunale riteneva che la cappella integrasse non già un sepolcro ereditario, bensì un sepolcro gentilizio o familiare, con conseguente individuazione dei titolari dello *ius sepulchri* sulla base della volontà dei fondatori, nella cerchia familiare da essi contemplata. In particolare, il Tribunale richiamava il principio secondo cui, in tema di sepolcro gentilizio, il diritto di sepoltura si acquista *iure proprio* per il solo fatto della nascita in rapporto con il fondatore, non è trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*, non si perde per prescrizione o rinuncia e dà luogo ad una particolare forma di comunione tra contitolari.

Sulla base di tali premesse, il giudice di primo grado affermava che, in ipotesi di sepolcro gentilizio, lo *ius sepulchri* era destinato a



concentrarsi progressivamente in capo all'ultimo superstite appartenente alla cerchia dei familiari individuata dai fondatori e che solo con l'estinzione di tale classe il sepolcro muta natura da familiare a ereditario. Ciò posto, il Tribunale escludeva che tale trasformazione si fosse verificata alla morte di [REDACTED] [REDACTED] essendo ancora in vita, in quel momento, la moglie [REDACTED] [REDACTED] la quale veniva quindi riconosciuta esclusiva titolare superstite del diritto di sepoltura.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] cui hanno resistito [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 1292/2020, ha rigettato l'appello confermando *in toto* la sentenza di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [REDACTED]

[REDACTED] sulla base di sei motivi, cui hanno resistito con controricorso [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

Nell'imminenza dell'adunanza camerale le parti hanno presentato memorie.

La Sostituta Procuratrice Generale ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dei principi consuetudinari in materia di *ius sepulchri*, dell'art. 1374 c.c. sull'efficacia integrativa della consuetudine rispetto al contratto, degli articoli 29-31 della Costituzione, della legge 19 maggio 1975, n. 151 e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154». Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, nell'individuazione della disciplina del diritto di sepolcro, si era rifatta a una nozione restrittiva e superata di



“famiglia”, escludendo, sulla base di consuetudini superate, il diritto di sepoltura del ricorrente e degli altri discendenti in linea femminile.

Il ricorso richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo *ius sepulchri* in ambito familiare spetta a tutti i componenti legati al fondatore da vincoli di sangue indipendentemente dal sesso, dalla trasmissione del cognome o dalla nascita successiva al decesso del fondatore.

Sulla base di tale evoluzione normativa e giurisprudenziale, si sostiene che la nozione di “famiglia del fondatore” dovrebbe essere intesa in senso ampio e non discriminatorio, in modo da comprendere tutti i discendenti in linea retta. Ne consegue che [REDACTED] quale discendente diretto di uno dei fondatori della cappella ([REDACTED] [REDACTED] sarebbe pienamente titolare del diritto di sepoltura nella cappella gentilizia, in quanto legato da vincolo di sangue ai fondatori.

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13 dell'atto di divisione del 12 maggio 1914, dell'art. 1418 del Codice civile e dei principi consuetudinari in materia di trasmissione del diritto di sepoltura. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare il carattere discriminatorio della clausola n. 13 dell’atto di divisione del 1914 e avrebbe pertanto erroneamente respinto l’eccezione di nullità di tale clausola per violazione dei principi costituzionali, sovranazionali e comunitari concernenti la parità fra uomo e donna (nonché tra le rispettive linee di discendenza) nei rapporti familiari e sociali».

Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13 dell'atto di divisione del 12 maggio 1914, dell'art. 1418 del Codice



civile e dei principi consuetudinari in materia di trasmissione del diritto di sepoltura. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per omesso esercizio del potere di disapplicazione e/o di proposizione della questione di legittimità costituzionale. La sentenza della Corte di appello di Firenze ha omesso di rilevare l'illegittimità costituzionale delle regole consuetudinarie e legislative cui implicitamente rinvia la clausola n. 13 dell'atto di divisione e, di conseguenza, ha omesso di esercitare il potere di disapplicare e/o di sollevare la questione di legittimità costituzionale rispetto a tali norme, benché i profili di contrasto fra queste ultime e i superiori principi costituzionali, sovranazionali ed eurounitari fossero stati ampiamente illustrati nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositata dagli appellanti nel giudizio d'appello».

Il quarto motivo denuncia «violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli artt. 89-95 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 attuativi degli artt. 337 e 341 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché sull'efficacia integrativa della consuetudine rispetto ai negozi giuridici (art. 1374 c.c.), degli artt. 2, 3, 22 e 29-31 della Costituzione e degli artt. 8 e 14 CEDU. Riproposizione della questione di legittimità costituzionale della regola che impone alla moglie l'utilizzo del cognome del marito nei rapporti familiari e sociali e che esclude il diritto di sepoltura delle donne coniugate nella tomba di famiglia. Riproposizione della questione di legittimità costituzionale della regola consuetudinaria [...] secondo cui le figlie femmine del fondatore, al momento del matrimonio, perdono il cognome di famiglia, poiché entrano nella sfera familiare del marito e ne acquistano il cognome, perdendo - di conseguenza - anche il



diritto di sepoltura nella tomba della famiglia di origine. Tale regola consuetudinaria risulta palesemente in contrasto con gli articoli 2, 3, 22, 29-31 della Costituzione nonché dalle Carte europee e internazionali che tutelano la parità di genere nei rapporti familiari».

Il quinto motivo denuncia «violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli articoli 237, 262 e 299 del Codice civile, dell'art. 72, comma 1, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 33-34 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, degli artt. 2, 3, 22, 29-31 Cost., degli artt. 11, 20, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (in relazione agli artt. 10 e 11 Cost.), degli con gli articoli 8 e 14 CEDU (in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.) dell'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione di New York il 18 dicembre 1979, ratificata 'e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132 (in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.), delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271/1995 e n. 1362/1998 (in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.). Questione di legittimità costituzionale del principio legislativo che impone l'attribuzione automatica al figlio del solo cognome del padre e che esclude il diritto di sepoltura del figlio nella tomba della famiglia materna. Questione di legittimità costituzionale del principio legislativo che impone l'attribuzione automatica al figlio del solo cognome del padre, nella parte in cui tale principio consente di escludere la sussistenza - per i discendenti in linea femminile dei fondatori di una cappella mortuaria - del diritto di essere inumati in tale cappella, con conseguente discriminazione nei confronti dei discendenti in linea maschile dei fondatori e illegittimo pregiudizio dei valori che garantiscono al discendente il diritto di mantenere un



legame anagrafico e affettivo con gli ascendenti di ciascun ramo familiare».

Il sesto motivo denuncia «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13 dell'atto di divisione del 1914, dei principi sulla successione dei contratti nel tempo e dell'art. 2723 c.c. La sentenza della Corte di appello è erronea nella parte in cui non rileva che - per effetto della prassi costante seguita dalla famiglia ██████ nella sepoltura dei propri cari nonché per effetto degli espliciti atti negoziali dalla medesima approvati nelle assemblee del 15 dicembre 2008, del 20 novembre 2012 e del 27 giugno 2013 - la clausola n. 13 dell'atto di divisione del 1914 è stata abrogata o, comunque, è stata resa del tutto inoperante e inefficace, trasformando la cappella mortuaria in un semplice sepolcro ereditario».

2. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto primario di sepolcro (*ius sepulchri* in senso stretto) consiste nel diritto di essere seppellito (*sepeliri*) e di seppellire altri in un determinato sepolcro (*ius inferendi in sepulchrum*) (Cass. n. 4282/1977).

Si riconoscono, secondo il diritto privato, due tipologie di sepolcro, quello familiare e quello ereditario (Cass. n. 15432/2025: S.U., n. 17122/2018). Per distinguere lo *ius sepulchri iure sanguinis* da quello *iure successionis* occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro *sibi familiaeque suae* (Cass. n. 12957/2000).



Nel sepolcro ereditario lo *jus sepulchri* si trasmette nei modi ordinari per atto *inter vivos* o *mortis causa* dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia; invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo *iure proprio* sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso *iure sanguinis* e non *iure successionis*, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione *mortis causa*, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma, da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione *mortis causa* (Cass. n. 5015/1990; n. 7000/2012).

Come già in diritto romano, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti aventi diritto alla sepoltura nell'edificio sepolcrale, assume rilevanza la volontà del fondatore (Cass. n. 8020/2021). Quest'ultima può essere manifestata in ogni forma (ad esempio, può essere iscritta sul sepolcro o venire disposta per testamento), e si riconosce che può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari e presuntivi (Cass. n. 727/1977).

Se l'atto di fondazione non dispone regole particolari e non vi siano altri atti da cui possa presumersi una specifica volontà, si



adotta, come avviene generalmente per ogni tipo negoziale, la disciplina legale, che, nella materia in esame, è dettata dagli usi.

Secondo le regole consuetudinarie, tradizionalmente, il diritto alla sepoltura spettava al fondatore e al coniuge, ai discendenti maschi e alle loro mogli, nonché alle figlie nubili, mentre non spettava ai discendenti delle figlie e alle altre discendenti femmine, come pure ai mariti delle figlie e delle altre discendenti femmine. In altri termini, mancando da parte del fondatore l'indicazione dei destinatari del sepolcro familiare, in base a norme consuetudinarie di remota origine viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con l'esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore.

Successivamente, la giurisprudenza, ampliando il novero dei soggetti che possono essere deposti nella tomba familiare, ha affermato che «la famiglia del fondatore è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome. In questa prospettiva è stato riconosciuto che il diritto alla sepoltura spetta anche alle figlie femmine del fondatore e ai discendenti delle figlie femmine coniugate, anche se portanti un cognome diverso. Ma anche tale giurisprudenza fa comunque salva la contraria volontà del fondatore» (Cass. n. 5547/1995).

Nel caso in esame, la Corte d'appello non ha applicato le norme consuetudinarie, ma ha identificato la cerchia dei familiari aventi diritto in base alla volontà del fondatore, il che porta con sé l'inammissibilità del primo motivo. Il ricorrente, nel sottolineare che la



consuetudine in materia, avuto riguardo all'attuale nozione di famiglia, accorda rilevanza solo al vincolo di sangue, a prescindere dall'applicazione del cognome, non coglie la *ratio decidendi*, che è fondata non sull'applicazione degli usi, essendo stata riconosciuta, con apprezzamento qui non sindacabile (Cass. n. 532/1979), la contraria volontà del fondatore.

3. L'individuazione, nei termini sopra indicati, della *ratio decidendi* della sentenza impugnata, porta con sé l'irrilevanza della pluralità di questioni di legittimità costituzionale sollevate con il terzo, il quarto e il quinto motivo. Non si tratta, nella presente vicenda, di giudicare della legittimità della consuetudine. Gli usi, secondo quanto sopra chiarito, non escludono il diritto di sepoltura anche ai discendenti di sesso femminile, ma pur sempre sul presupposto della mancanza di una diversa volontà del fondatore, che nel caso di specie è stata invece manifestata.

4. Il secondo motivo è infondato.

Nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello *jus sepulcri* spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo *jure sanguinis*, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini della titolarità di tale diritto (Cass. n. 727/1977).

È del resto arbitrario individuare nella previsione negoziale controversa, volta a privilegiare la trasmissione del cognome, un intento discriminatorio del fondatore. Una tale volontà si spiegava tradizionalmente con la considerazione che i figli maschi continuavano a portare il cognome del fondatore del sepolcro, mentre, attraverso il



matrimonio, le discendenti del fondatore entravano a far parte di una nuova famiglia, che, fra l'altro, potrebbe avere un proprio sepolcro, nel quale esse avrebbero diritto di venire accolte.

5. È anche infondato il sesto motivo.

Si deve infatti riconoscere che sulla natura familiare della cappella, così come stabilita dal fondatore, il comportamento dei discendenti è irrilevante. Il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, appartiene al suo titolare fin dal momento della nascita e non può egli trasmetterlo né per atto *inter vivos*, né *mortis causa* (Cass. S.U. n. 17122/2018). Conseguentemente non rileva, in senso contrario alla natura familiare o gentilizia del sepolcro, il fatto che, per mera cortesia od ospitalità, nella tomba siano state inumate, talora, salme estranee alla cerchia familiare e delle quali gli aventi diritto al sepolcro possono ottenere l'estumulazione.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono peraltro i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28 aprile 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

